



COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO
(PROVINCIA DI FROSINONE)

N° 27/2014/PL

ORDINANZA

**RELATIVA ALL'ESECUZIONE DI SFALCIO, PULITURA E
TAGLIO ERBA, MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSI E
CANALI DI SCOLO E TERRENI INCOLTI**

IL SINDACO

.....*OMISSIS*.....

ORDINA

Ai proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati ai punti 1, 2, 3 e 4, che dovranno essere tutti effettuati per quest'anno entro e non oltre il 15 giugno e comunque ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi e, in ogni caso, entro e non oltre il 1° maggio di ogni anno, e successivamente, ogni qualvolta necessario per non arrecare turbative e pericolo alla circolazione stradale, non coprire la segnaletica stradale e, quando ricoperti da una folta vegetazione, rovi, arbusti, spontanea tale da provocare per incuria, seri problemi di igiene, dando atto alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni territorialmente esistenti:

- 1) **Taglio dell'erba** e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private al fine di evitare che, dalla loro mancata cura, esse divengano ricettacolo di animali e parassiti e rappresentino fonte di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi;
- 2) **Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante** e rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti e che di affacciano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;
- 3) **Taglio di radici ed in genere di parti arboree** che provocano danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
- 4) **Escavazione, profilatura, ricalatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo** delle acque meteoriche, anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali.

A V V E R T E

- Che in caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicheranno ai contravventori della presente ordinanza le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - ✓ **per la mancata pulizia delle aree incolte**, la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come integrato dal D.L. 31 marzo 2003, n. 50 convertito con Legge 20 maggio 2003, n.116;
 - ✓ **nel caso di mancata pulizia delle aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito** sarà comminata una sanzione da € 155,00 a € 624,00 ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada. La misura di questa sanzione amministrativa pecuniaria è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - ✓ **per la mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati**, sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 a € 620,00 ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. n. 155/06;
 - ✓ **per il caso di procurato incendio** a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, nel periodo tra il 1° luglio ed il 30 settembre, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00, ai sensi della Legge n. 335/00.
- Che il comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, a norma dell'art. 70, comma 2, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
- Ordina altresì di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione e di inviare copia della presente agli organi di polizia stradale operanti nel territorio comunale. Si dispone la divulgazione della presente mediante affissione di manifesti sul territorio comunale.
- Il personale della Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico e tutti gli Agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
- A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
 - ✓ per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio;
 - ✓ entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è:
 - ✓ il Cap. Danio Volante, Comandante della Polizia Locale presso il locale Comando per tutto quanto concerne il Regolamento di Polizia Urbana ed il Codice della Strada;
 - ✓ il Geom. Angelo Di Cicco presso il locale Ufficio Tecnico Manutentivo per tutto ciò che concerne l'eventuale esecuzione d'ufficio delle opere con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati.

Dalla residenza comunale, li 11 giugno 2014.

IL SINDACO

Fernando Cuozzo